

VERBALE DI ACCORDO

Addì, 28 novembre 2019 in Roma

tra

- l'A.C.E.R. (Associazione dei Costruttori Edili di Roma e Provincia) rappresentata dal
Presidente Nicolò Rebecchini

e

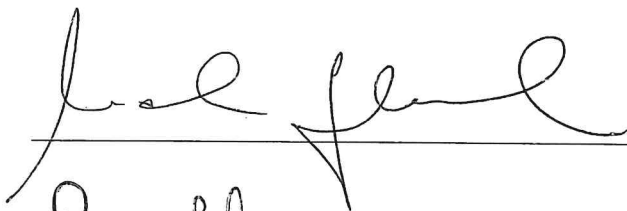
le OO.SS. Provinciali:

- Fe.n.e.a.l. - U.I.L. rappresentata dal Segretario Generale Giovanni Agostino Calcagno;
- F.i.l.c.a. - C.I.S.L. rappresentata dal Segretario Generale Nicola Capobianco;
- F.i.l.l.e.a. - C.G.I.L. rappresentata dal Segretario Generale Mario Guerici;

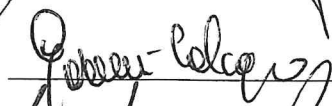
si è convenuto quanto segue per il rinnovo del c.c.p.l. del 20 febbraio 2012 di Roma e Provincia
integrativo del c.c.n.l. del 18 luglio 2018 per le imprese edili e affini.

DECORRENZA E DURATA	p. 3
DICHIARAZIONE CONGIUNTA	p. 4
GOVERNANCE DEGLI ENTI BILATERALI	p. 5
UFFICIO LEGALITA'	p. 6
RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA TERRITORIALE (RLST)	p. 8
BLEN.IT - LAVORATORI IMMIGRATI	p. 10
ENTI BILATERALI - PRESTAZIONI AI LAVORATORI - PREMIALITA'	p. 11
ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE (EVR)	p. 12
MENSA	p. 16
TRASPORTO	p. 17

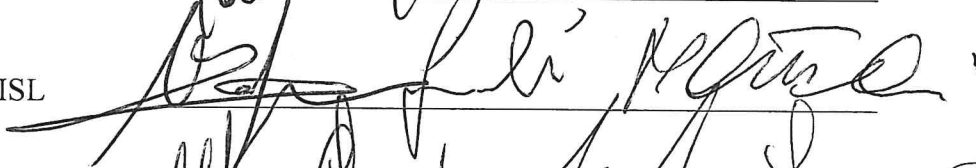
ACER



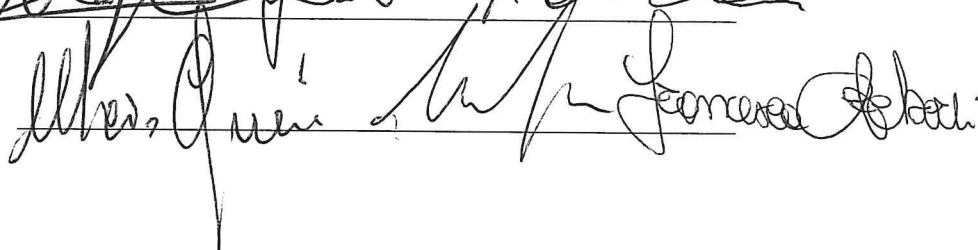
FENEAL UIL



FILCA CISL



FILLEA CGIL



Go.











DECORRENZA E DURATA

Il presente accordo di rinnovo del contratto integrativo di lavoro di Roma e Provincia entra in vigore il 1° gennaio 2020, salvo quanto diversamente disposto dalle Parti Sociali territoriali in ordine a diverse decorrenze espressamente indicate per alcuni istituti.

L'accordo ha durata triennale e in ogni caso fino alla data, se successiva, che sarà stabilita dalle Parti Sociali nazionali per il rinnovo della prossima contrattazione integrativa.

Restano salve le previsioni contenute nel c.c.p.l. 27 luglio 2006 e nel precedente accordo di rinnovo del 20 febbraio 2012, in quanto non modificate e compatibili con il presente accordo.

A tal proposito le Parti si impegnano a curare, attraverso l'istituzione di un'apposita commissione pariteticamente costituita, una pubblicazione del contratto integrativo provinciale per i lavoratori dell'edilizia di Roma e Provincia che, a partire dall'ultima edizione risalente all'accordo del 27 luglio 2006, riconduca a sistema tutte le nuove norme e le modifiche intervenute successivamente.



Handwritten signatures and initials, including a large stylized signature at the top right, a signature in the center, and several smaller signatures and initials at the bottom.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA

Le Parti Sociali territoriali sono consapevoli che il rinnovo del contratto integrativo provinciale interviene in un contesto economico locale ancora fortemente caratterizzato e segnato da una lunga crisi economica e produttiva.

In tale contesto sociale e, nell'ambito di corretti rapporti sindacali, le Parti Sociali territoriali ritengono essenziale individuare - mediante la contrattazione collettiva territoriale e sia pure nelle materie ad essa demandate dalla contrattazione nazionale - strumenti idonei a rilanciare il settore avvalendosi, in particolar modo, degli Enti Bilaterali ovvero Cassa Edile di Roma e Provincia e CefmeCtp.

In tale ottica, le Parti intendono assicurare l'azione dei citati Enti, tutelando primariamente - al fine di garantirne la continuità - i vincoli di bilancio così come, peraltro, disposto dalle linee guida di cui all'accordo di rinnovo del c.c.n.l. del 18 luglio 2018.

Le Parti, inoltre, ritengono che, attraverso il Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro, possano condividersi e rafforzarsi linee di indirizzo indispensabili per la tutela del settore, quali la Legalità e la Sicurezza nei Cantieri.

A tal fine, si considera necessario sottoscrivere un Protocollo con la Prefettura per la Legalità e la Sicurezza nei cantieri con l'obiettivo di tutelare le imprese regolari e virtuose e di contrastare i fenomeni della concorrenza sleale tra imprese, del "dumping" contrattuale e della "fuga dal contratto edile".



The block contains several handwritten signatures in black ink. At the top right is a large, stylized signature. Below it, towards the center, is a signature that appears to be 'Cpe.'. To the left of 'Cpe.' is a signature that looks like 'R'. Below 'Cpe.' is a signature that looks like 'Ma'. To the right of 'Ma' is a signature that looks like 'Ser'. At the bottom left is a signature that looks like 'X'. At the bottom center is a signature that looks like 'M'. At the bottom right is a signature that looks like 'L'. In the center of the page, below the signatures, is the number '4'.

GOVERNANCE DEGLI ENTI BILATERALI

Il c.c.n.l. del 18 luglio 2018 consegna alle Parti Sociali territoriali due compiti:

- Proseguire nel percorso di razionalizzazione dei costi di gestione e del personale degli Enti Bilaterali mediante la sottoscrizione dei piani di rientro predisposti sulla base delle linee guida definite per l'applicazione dell'allegato 2 del c.c.n.l. 18 luglio 2018;
- Ridefinire e rafforzare il ruolo e le funzioni degli Enti Bilaterali, non solo quali Enti erogatori di servizi e prestazioni a lavoratori ed imprese, ma quali motori propulsivi di rilancio del settore e organismi regolatori e garanti della legalità, della concorrenza leale, dell'applicazione del c.c.n.l. edile e del rispetto delle previsioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

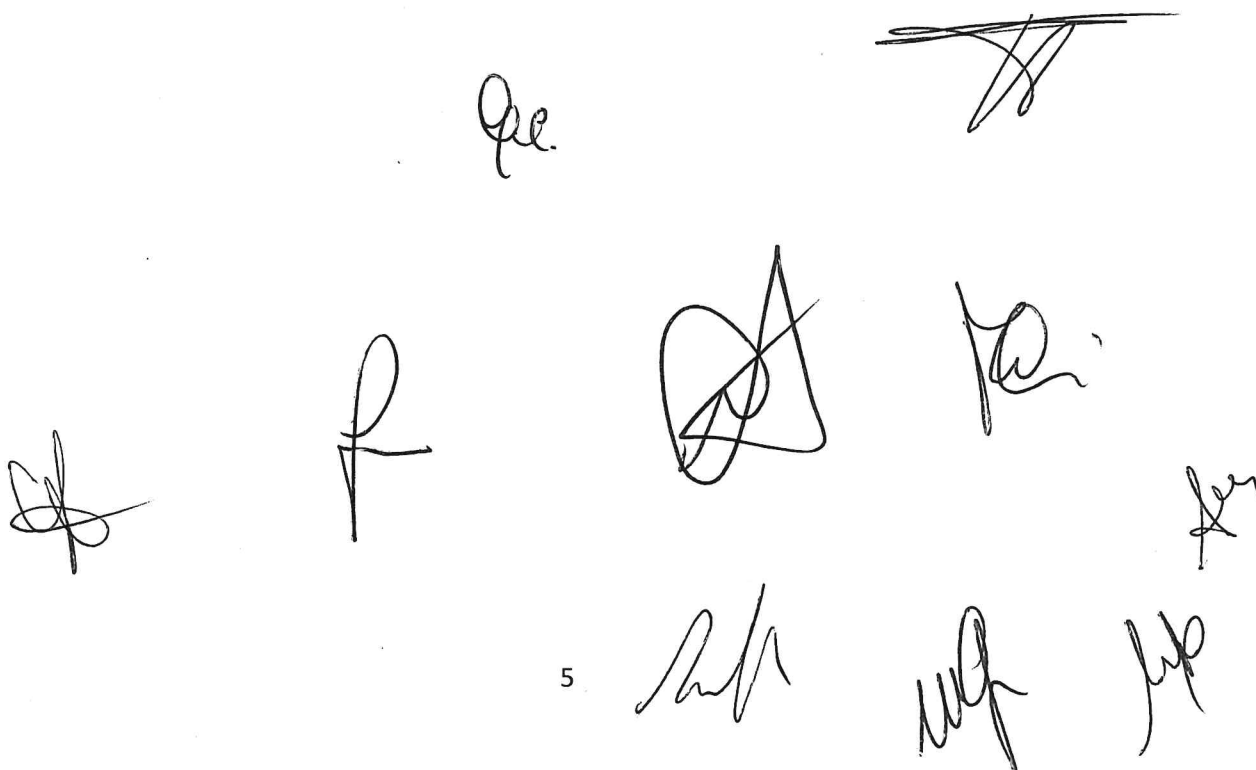
Le Parti Sociali territoriali concordano nel ridefinire la Governance dei due Enti Bilaterali così come segue:

CASSA EDILE: oltre al Direttore, di espressione di parte datoriale, dovranno essere individuati, all'interno dell'organico dell'Ente, tre Responsabili - di espressione delle OO.SS. dei lavoratori - per le aree della Cassa Edile: "DURC", "Operai" e "Imprese".

Il mandato di raggiungere gli obiettivi individuati dalle Parti Sociali e di definirne le procedure attuative è affidato al Comitato di Presidenza che si avvale del Direttore. Il Direttore è coadiuvato dai citati Responsabili di Area.

CEFMECTP: oltre al Direttore, di espressione di parte datoriale, dovrà essere individuato, all'interno dell'organico dell'Ente, un Responsabile - di espressione delle OO.SS. dei lavoratori - per le aree di attività dell'Ente.

Il mandato di raggiungere gli obiettivi individuati dalle Parti Sociali e di definirne le procedure attuative è affidato al Comitato di Presidenza che si avvale della Direzione. Il Direttore è coadiuvato dal citato Responsabile di Area.



UFFICIO LEGALITA'

Le Parti Sociali territoriali, nell'ottica di garanzia di legalità e di rilancio del settore, sono concordi nella volontà di attuare azioni congiunte mirate a contrastare il fenomeno del c.d. "dumping contrattuale" e della "fuga dal contratto edile".

La contrattazione collettiva dell'edilizia tiene conto - nelle sue disposizioni - delle peculiari dinamiche lavorative che contraddistinguono il settore edile dagli altri e assegna un ruolo determinante al sistema bilaterale per la tutela delle imprese e dei lavoratori.

Le Parti Sociali territoriali si impegnano a coinvolgere le Istituzioni, quali la Prefettura, l'Ispettorato Territoriale del Lavoro, l'INPS e l'INAIL la Regione Lazio, le ASL, il Comando Carabinieri per la tutela del lavoro, il Corpo di Polizia locale di Roma Capitale e i Centri per l'Impiego, al fine di istituire tavoli di confronto sulle tematiche afferenti al settore edile. In particolare, si vuole portare all'attenzione, nei limiti delle competenze affidate a ciascuno dei soggetti pubblici citati, la necessità del rispetto nel cantiere edile della disciplina legislativa in materia di lavoro, di sicurezza sui luoghi di lavoro, della regolarità contributiva e assicurativa e dell'osservanza del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'edilizia nonché della relativa contrattazione integrativa territoriale.

Quanto sopra deve essere finalizzato alla sottoscrizione di specifici protocolli che istituiscano appositi "gruppi di verifica", costituiti da almeno un partecipante tra i soggetti firmatari, oltre alla Cassa Edile e al CefmeCtp.

Tali "gruppi di verifica" svolgeranno, sulla base di una programmazione concordata tra i referenti di ciascuno dei soggetti firmatari, visite nei cantieri edili del territorio di Roma e Provincia, volte a controllare, tra l'altro, l'applicazione della contrattazione collettiva di settore - ivi inclusa l'iscrizione in Cassa Edile - e il rispetto degli adempimenti in materia retributiva e contributiva.

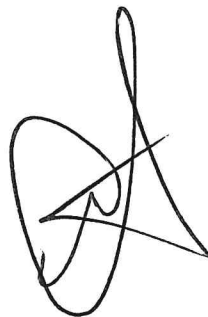
Pertanto, al fine di garantire ai lavoratori i corretti trattamenti economici e normativi della contrattazione collettiva, con specifico riferimento a quanto di competenza della Cassa Edile, nonché di tutelare le imprese regolari e la corretta competizione delle stesse nel mercato, le Parti Sociali territoriali intendono istituire - all'interno della Cassa Edile di Roma e Provincia - l'Ufficio Legalità.

All'Ufficio, posto organizzativamente alle dirette dipendenze della Direzione (che risponde al Comitato di Presidenza), saranno adibiti almeno tre dipendenti attualmente nell'organico della Cassa Edile.

Tra i compiti dell'Ufficio si individuano:

- Azioni finalizzate al recupero della base imponibile - sulla scorta delle anomalie riscontrate nelle denunce delle ore - e all'individuazione delle imprese che, pur svolgendo lavorazioni edili, non applicano la contrattazione collettiva dell'edilizia e non risultano iscritte in Cassa Edile;
- La creazione, entro il 30 giugno 2020, di una "Anagrafe di Cantiere", sulla base dei dati contenuti nelle notifiche preliminari. A tal fine, le Parti Sociali territoriali auspicano che - tramite la sottoscrizione dei protocolli sopra citati - si possa costituire un canale telematico per l'invio delle notifiche preliminari agli Enti competenti e che i relativi dati siano resi accessibili telematicamente alla Cassa Edile;
- Partecipazione ai "gruppi di verifica" di cui sopra e alle relative visite in cantiere. Tali visite si svolgeranno secondo le modalità e la programmazione previsti nei protocolli sopra citati.

Per le attività di cui sopra, l'Ufficio Legalità si avvarrà, tra l'altro, dei dati e delle analisi forniti dall'Ufficio DURC, dall'Ufficio IMPRESE e dall'Ufficio OPERAI. A tal fine, si svolgeranno riunioni settimanali di coordinamento tra la Direzione e i tre Funzionari, di nomina sindacale, Responsabili dei suddetti uffici.



RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA TERRITORIALE (RLST)

Le Parti Sociali territoriali sono concordi nel ritenere che il ruolo dei RLS e RLST, in un settore fortemente a rischio come quello delle costruzioni, sia fondamentale per il monitoraggio e la verifica del rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza nei cantieri, per l'efficace realizzazione di attività di prevenzione dei rischi e per la diffusione della cultura della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Le Parti si danno atto che il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST) esercita le proprie attribuzioni esclusivamente nelle aziende o unità produttive del territorio di competenza nelle quali non sia stato eletto o designato il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza aziendale (RLS).

Le Parti Sociali territoriali, per quanto non espressamente disciplinato nel presente accordo di rinnovo e per quanto riguarda le attribuzioni, le incompatibilità e la formazione dei RLST, fanno altresì riferimento alle previsioni contenute in materia nel D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e nel vigente c.c.n.l.

Il RLST svolge le attribuzioni previste dall'art. 50 del D.lgs. n. 81/08 e s.m.i. (Testo Unico per la Salute e Sicurezza nei luoghi di Lavoro). Per quanto riguarda la formazione del RLST successiva alla sua designazione e per quanto attiene le modalità di esercizio delle attribuzioni si fa riferimento a quanto previsto nel "Protocollo sul RLST ad integrazione dell'art. 87" del c.c.n.l.

I RLST sono designati e/o sostituiti congiuntamente dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo di rinnovo e i relativi nominativi sono comunicati per iscritto entro dieci giorni dalla designazione all'ACER e al CefmeCtp.

Il Ruolo di RLST è incompatibile con l'esercizio di altre funzioni sindacali operative e con le funzioni di gestione o tecniche svolte dal CefmeCtp.

Le imprese, nel cui ambito sia stato eletto o designato un RLS, devono comunicare alla Cassa Edile di Roma e Provincia il nominativo del RLS aziendale. Tale informativa dovrà essere resa al momento della nomina o della sostituzione del RLS, attraverso l'invio della copia della comunicazione all'INAIL di cui all'art.18, comma 1, lett. aa) del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

La Cassa Edile trasmetterà al CefmeCtp l'elenco delle imprese nel cui ambito sia stato eletto o designato il RLS aziendale con il relativo nominativo.

Per il territorio di Roma e Provincia sono operativi n. 6 RLST.

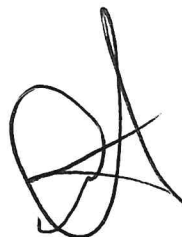
I costi derivanti dall'esercizio delle attività dei RLST svolte per il territorio di Roma e Provincia saranno coperti attraverso un contributo pari allo 0,04%, da calcolarsi sugli elementi retributivi indicati come base di calcolo per gli altri contributi dovuti alla Cassa Edile.

A tali costi provvederanno esclusivamente le aziende nel cui ambito non sia stato eletto o designato il RLS aziendale.

Al fine di individuare i datori di lavoro non soggetti a tale obbligo contributivo le imprese, in occasione della denuncia contributiva mensile alla Cassa Edile, dovranno indicare l'eventuale presenza del RLS Aziendale.

Il predetto contributo sarà versato mensilmente dalle imprese alla Cassa Edile che, a sua volta, lo verserà all'Associazione che le Organizzazioni Sindacali hanno provveduto a costituire.

Per quanto attiene le modalità di assegnazione dei RLST alle aziende nelle quali non sia stato nominato il RLS, si conviene che i rapporti fra il CefmeCtp e la medesima Associazione siano regolati da un'apposita convenzione.



BLEN.IT

Le Parti Sociali territoriali ribadiscono la validità e l'utilità, nella prospettiva di una progressiva uscita dalla fase recessiva del settore, dello strumento della Borsa Lavoro. Tale strumento, finalizzato a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, è fondamentale per il contrasto al caporalato, all'intermediazione illegale di manodopera e all'emersione del lavoro sommerso.

Le Parti Sociali territoriali concordano sulla necessità di incentivare l'utilizzo di questo importante strumento e di svilupparne gli aspetti che lo caratterizzano:

- L'incontro domanda-offerta di lavoro;
- La mappatura delle competenze e delle abilità dei lavoratori.

LAVORATORI IMMIGRATI

Le Parti Sociali territoriali concordano sulla necessità di porre la dovuta attenzione alle peculiarità tipiche dei rapporti di lavoro intercorrenti con lavoratori immigrati.

Le Parti Sociali territoriali pertanto stabiliscono quanto segue:

- Il CefmeCtp dovrà realizzare corsi di formazione di lingua italiana per lavoratori immigrati, anche accedendo ad eventuali finanziamenti pubblici destinati a finanziare politiche di integrazione;
- Il CefmeCtp dovrà sviluppare e implementare l'attività di progettazione e realizzazione di corsi professionali che intercettino i fondi pubblici messi a disposizione per le politiche di integrazione.

ENTI BILATERALI

Le Parti Sociali territoriali si danno atto e ribadiscono quanto previsto dal vigente c.c.n.l. rinnovato il 18 luglio 2018, ovvero che:

- La percentuale dei costi di gestione della Cassa Edile, compreso il costo del personale, dovrà essere contenuta nel limite dello 0,75% del complessivo contributo Cassa Edile;
- Il costo di gestione dell'Ente territoriale di Formazione e Sicurezza, comprensivo del costo del personale amministrativo, non potrà superare il 30% del contributo territorialmente previsto.

Con riferimento alla Cassa Edile di Roma e Provincia, le Parti Sociali territoriali approvano il piano di rientro triennale (parte integrante del presente accordo), predisposto sulla base delle linee guida definite per l'applicazione dell'allegato 2 del c.c.n.l. 18 luglio 2018.

Con riferimento al CefmeCtp, le Parti Sociali territoriali approvano il piano di rientro triennale (parte integrante del presente accordo), predisposto sulla base delle linee guida definite per l'applicazione dell'allegato 2 del c.c.n.l. 18 luglio 2018.

PRESTAZIONI AI LAVORATORI

Le Parti Sociali territoriali si danno atto e ribadiscono quanto previsto dal vigente c.c.n.l. ovvero che le prestazioni per gli operai, fermo restando quanto previsto in merito al Fondo Sanitario Nazionale, saranno riconosciute nella misura dello 0,45% del contributo Cassa Edile del 2,25%.

Le prestazioni di cui sopra, saranno definite in uno specifico Regolamento redatto e deliberato dagli Organi di gestione della Cassa Edile in conformità alle indicazioni fornite dalle Parti Sociali territoriali.

PREMIALITA'

Le Parti Sociali territoriali si danno atto e ribadiscono quanto previsto dal vigente c.c.n.l., ovvero che l'aliquota dell'1,05% del contributo Cassa Edile, fermo restando i rimborsi alle imprese per malattia e infortunio, sarà finalizzata al riconoscimento di premialità alle imprese.

Per le politiche di genere, le Parti Sociali territoriali sono concordi nel ritenere che possa essere un importante segnale di attenzione prevedere una premialità da concedersi *una tantum* in caso di adozione da parte di aziende del settore con presenza femminile del "*Codice di condotta contro le molestie sessuali e il mobbing*". Tale codice viene citato nell' "Accordo Quadro sulle molestie e la violenza nei luoghi di lavoro", sottoscritto il 25 gennaio 2016 tra Confindustria, CGIL, CISL e UIL. Tale premialità sarà prevista a valere sulla predetta aliquota dell'1,05% del contributo Cassa Edile.

Le condizioni di premialità di cui sopra, saranno definite in uno specifico Regolamento redatto e deliberato dagli Organi di gestione della Cassa Edile in conformità alle indicazioni fornite dalle Parti Sociali territoriali.

ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE (EVR)

In attuazione di quanto previsto dagli articoli 12, 38 e 46 del vigente c.c.n.l., viene concordata, per il periodo di vigenza del presente accordo, la seguente disciplina dell'Elemento Variabile della Retribuzione (EVR) per il territorio di Roma e Provincia.

Le Parti Sociali territoriali si danno atto che l'EVR, in quanto elemento variabile che tiene conto dell'andamento congiunturale del settore, è correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio.

Le Parti Sociali territoriali si danno atto che l'EVR non ha incidenza sui singoli istituti retributivi contrattualmente previsti, ivi compreso il TFR.

Per il territorio di Roma e Provincia, l'istituto dell'EVR è concordato come segue:

La sua erogazione è subordinata ai criteri e alle modalità di cui all'art. 38 del c.c.n.l. ed il suo valore è pari al 4% dei minimi tabellari in vigore alla data del 1° luglio 2018.

Ai fini del completamento degli indicatori territoriali, per la verifica dell'andamento congiunturale del settore e dei risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio, viene individuato quale quarto indicatore il rapporto fra massa salari versata e massa salari denunciata in Cassa Edile di Roma e Provincia.

Di conseguenza gli indicatori sui quali effettuare la verifica territoriale sono i seguenti:

1. Numero dei lavoratori iscritti in Cassa Edile di Roma e Provincia (intendendosi per tali gli operai attivi per l'anno considerato);
2. Monte salari denunciato in Cassa Edile di Roma e Provincia;
3. Ore denunciate in Cassa Edile di Roma e Provincia, al netto delle ore di cassa integrazione guadagni;
4. Rapporto fra massa salari versata e massa salari denunciata in Cassa Edile di Roma e Provincia.

A ciascuno degli indicatori di cui sopra viene attribuita l'incidenza ponderale del 25%.

In ogni caso, il riconoscimento dell'EVR è subordinato alla verifica territoriale dei parametri citati e successivamente dei parametri aziendali come di seguito previsto:

Procedura per la determinazione dell'EVR a livello territoriale

Le Parti Sociali territoriali si incontreranno annualmente, a decorrere dall'anno 2020, entro il 15 aprile di ciascun anno per procedere al calcolo e alla verifica degli indicatori territoriali sopracitati.

In Particolare, le Parti procederanno al raffronto dei quattro parametri, su base triennale, effettuando la comparazione dell'ultimo triennio con quello immediatamente precedente.

Al fine dell'individuazione del triennio di riferimento dovrà essere considerato quale ultimo anno di riferimento, quello che abbia disponibili tutti i dati relativi ai quattro indicatori menzionati.

In sede di prima applicazione - in vigenza del presente Accordo di rinnovo - i trienni considerati sono i seguenti: 2019/18/17 - 2018/17/16.

Ai fini delle verifiche annuali, ogni triennio preso a base per il suddetto raffronto slitterà di un anno.

Non si darà luogo all'erogazione dell'EVR nell'anno per il quale viene effettuata la verifica, sia nel caso in cui nessun parametro risulti positivo, sia nel caso in cui risulti positivo un solo parametro.

Per la determinazione dell'EVR, nell'ambito del raffronto dei quattro parametri territoriali su base triennale, qualora almeno due dei suddetti parametri dovessero risultare pari o positivi, l'EVR sarà riconosciuto nella misura derivante dalla somma delle incidenze ponderali dei singoli parametri:

- Nella misura del 50% nell'ipotesi di due parametri pari o positivi;
- Nella misura del 75% nell'ipotesi di tre parametri pari o positivi;
- Nella misura del 100% nell'ipotesi di tutti e quattro i parametri pari o positivi.

Verifica annuale dei parametri aziendali

Determinata annualmente la percentuale di EVR erogabile a livello territoriale, ciascuna impresa procederà alla verifica dei seguenti due parametri aziendali entro il 15 maggio di ciascun anno:

- 1) Ore denunciate in Cassa Edile;
- 2) Volume di affari IVA, così come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali IVA dell'impresa stessa, presentata alla scadenza prevista per legge.

Nel calcolo dell'EVR dovrà tenersi conto dei suddetti indicatori con riferimento all'azienda considerata nel suo complesso, al di là delle singole unità produttive dislocate a livello territoriale.

Per le imprese con soli impiegati, in alternativa al parametro delle ore denunciate in Cassa Edile, saranno calcolate le ore lavorate, come registrate sul Libro Unico del Lavoro.

L'impresa confronterà i parametri dell'ultimo triennio aziendale con il precedente triennio aziendale di riferimento, secondo le medesime modalità temporali sopra esposte per il calcolo provinciale.

Qualora i suddetti due parametri risultino entrambi pari o positivi rispetto al triennio precedente, l'azienda provvederà ad erogare l'EVR nella misura stabilita a livello provinciale.

Qualora i suddetti due parametri risultino entrambi negativi, l'EVR non sarà erogato dall'azienda.

Qualora solo uno dei parametri aziendali risulti negativo, l'azienda dovrà erogare l'EVR nella misura prevista del 30% dell'EVR fissato a livello provinciale. Inoltre, qualora a livello provinciale fosse stata individuata una percentuale di EVR superiore al 30% o risultasse erogabile l'EVR nella piena misura determinata a livello territoriale (4%), l'impresa erogherà anche il 50% della somma eccedente la predetta misura del 30%.

Più precisamente:

- EVR a livello provinciale pari al 50% (2 parametri a livello territoriale pari o positivi): l'azienda che ha un solo parametro aziendale negativo dovrà erogare il 40% dell'EVR fissato a livello Provinciale (quindi erogherà il 30% + la metà della differenza fra il 30% e il 50%);

- EVR a livello provinciale pari al 75% (3 parametri a livello territoriale pari o positivi): l'azienda che ha un solo parametro aziendale negativo dovrà erogare il 52,50% dell'EVR fissato a livello provinciale (quindi erogherà il 30% + la metà della differenza fra il 30% e il 75%);
- EVR a livello Provinciale pari al 100% cioè il 4% dei minimi tabellari (tutti e 4 i parametri a livello territoriale pari o positivi): l'azienda che ha un solo parametro aziendale negativo dovrà erogare il 65% dell'EVR fissato a livello provinciale (quindi erogherà il 30% + la metà della differenza fra il 30% e il 100%).

Qualora a livello aziendale entrambi i parametri risultassero negativi o uno solo dei parametri risultasse negativo, l'impresa rispettivamente per non erogare l'EVR o per erogarlo in misura ridotta, secondo quanto previsto dall'art. 38 del c.c.n.l., dovrà adottare la seguente procedura:

- 1) L'impresa dovrà rendere un'autodichiarazione (secondo un fac-simile che si riporta di seguito) sul non raggiungimento di uno o di entrambi i parametri aziendali all'ACER e alla Cassa Edile di Roma e Provincia, dandone comunicazione alle RSA e /o alle RSU ove costituite;
- 2) L'ACER, ricevuta l'autodichiarazione, informerà con sollecitudine le Organizzazioni Sindacali territoriali e, se richiesto, attiverà un confronto con le stesse per la verifica dell'autodichiarazione, da effettuarsi comunque esclusivamente sulla base della dichiarazione annuale IVA dell'impresa stessa, nonché della documentazione della Cassa Edile afferente le ore denunciate (o del libro unico del lavoro in caso di soli impiegati).

Nel caso in cui l'impresa non attivi la procedura descritta oppure si limiti all'autodichiarazione sottraendosi alla successiva fase di verifica eventualmente richiesta dalle Organizzazioni Sindacali territoriali, è tenuta al pagamento dell'EVR nella misura stabilita a livello provinciale.

Le imprese di nuova costituzione dovranno erogare l'EVR nella misura fissata a livello territoriale. Per tali imprese, ai fini della procedura di verifica dei parametri aziendali sopra descritta, il confronto temporale sarà effettuato anno su anno e biennio su biennio, fino al raggiungimento del triennio.

L'erogazione dell'EVR, se dovuta e nella misura risultante dalla verifica degli indicatori territoriali e di quelli aziendali, sarà effettuata dall'azienda in quote mensili al personale in forza. Sul punto, si precisa che, in considerazione del termine del 15 maggio di ciascun anno entro il quale effettuare la verifica aziendale, le aziende dovranno corrispondere con il primo cedolino utile le quote mensili arretrate dell'EVR eventualmente spettanti.

Per gli operai, il calcolo dell'EVR deve essere effettuato sulle ore di lavoro ordinario effettivamente lavorate, per un massimo di 173.

Per gli impiegati, l'erogazione dell'EVR avverrà per i periodi di lavoro ordinario effettivamente prestato, per un massimo di 12 mesi.

Si precisa che ai nuovi assunti l'EVR sarà erogato pro-quota e sarà calcolato dalla data di assunzione e fino al termine dell'anno di riferimento, così come per i dipendenti il cui rapporto di lavoro dovesse cessare, l'EVR sarà erogato fino al momento dell'effettiva presenza. Per i lavoratori part time l'EVR sarà erogato sulla base delle ore effettive di lavoro (comprese eventuali ore di lavoro supplementare).

(Carta intestata dell'impresa)

FAC-SIMILE AUTODICHIARAZIONE
AZIENDALE SU EVR

Luogo e data

- Spettabile
ACER – Associazione dei Costruttori
Edili di Roma e Provincia
Via di Villa Patrizi 11
00161 ROMA
- Spettabile
CASSA EDILE di Mutualità ed
Assistenza di Roma e Provincia
Via Pordenone 30
00182 ROMA
- Spettabile
RSA o RSU
C/o Sede dell'impresa (*)

Oggetto: EVR – Autodichiarazione per l'anno di non raggiungimento di almeno un parametro aziendale.

La scrivente impresacon sede legale indichiara che, nel triennio di riferimento previsto dal Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro del 28 novembre 2019 (triennio/...../..... rapportato al triennio/...../.....) non ha raggiunto il/i seguente/i parametro/i:

- ☐ ore denunciate in Cassa Edile (o, per le imprese con soli impiegati ore lavorate, come registrate sul Libro Unico del Lavoro)
- ☐ volume d'affari IVA, come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali IVA.

A comprova di quanto precede, allega copia della documentazione relativa ai trienni di riferimento.

Conseguentemente, per l'anno, l'impresa non erogherà l'EVR (*da utilizzare in caso di entrambi i parametri aziendali negativi*)/erogherà l'EVR nella misura ridotta prevista dalla contrattazione collettiva (*da utilizzare in caso di un solo parametro aziendale negativo*).

La presente autodichiarazione è effettuata ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalle disposizioni contrattuali, anche ai fini dell'eventuale attivazione del confronto con le Organizzazioni Sindacali territoriali.

Distinti saluti.

Timbro e firma del legale rappresentante

(*) Solo se in azienda sono presenti la RSA o la RSU

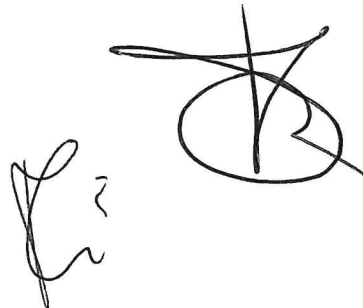
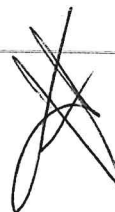
MENSA

OPERAI

Ferma restando la normativa di cui all'art. 6 del c.c.p.l., a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo di rinnovo, l'indennità sostitutiva di mensa ivi prevista è fissata nella misura di Euro 0,72 (zero/72) per ogni ora di lavoro ordinario prestata (nei limiti delle otto ore giornaliere per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia).

IMPIEGATI

Ferma restando la normativa di cui all'art. 36 del c.c.p.l., a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo di rinnovo, l'indennità sostitutiva di mensa ivi prevista è fissata nella misura di Euro 5,76 (cinque/76) per ogni giornata di effettiva presenza.



TRASPORTO

OPERAI

Ferma restando la normativa di cui all'art. 7 del c.c.p.l., a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo di rinnovo, il concorso spese per il trasporto urbano ivi previsto è fissato nella misura di Euro 0,25 (zero/25) per ogni ora di lavoro ordinario prestata (nei limiti delle otto ore giornaliere per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia).

IMPIEGATI

Ferma restando la normativa di cui all'art. 35 del c.c.p.l., a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo di rinnovo, il concorso spese per il trasporto urbano ivi previsto è fissato nella misura di Euro 2,00 (due/00) per ogni giornata di effettiva presenza.

The bottom half of the page contains several handwritten signatures and initials in black ink. There are approximately ten distinct marks, including full names, initials, and stylized signatures, arranged in a loose, non-structured manner across the lower half of the document.

